

Regolamento di libero passaggio

Annotazioni

Il termine *contraente* utilizzato nel presente regolamento designa persone di entrambi i sessi. Si è ritenuto opportuno usare solo la forma maschile per facilitare la lettura del documento.

Ai sensi della Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali il partner è parificato al coniuge.

1 Scopo

Il conto di libero passaggio si prefigge lo scopo di mantenere e proseguire la copertura previdenziale acquisita nell'ambito della previdenza professionale.

I fondamenti giuridici su cui si basa il regolamento sono la Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 (LFLP) e l'Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3 ottobre 1994 (OLP).

2 Stipulazione e attuazione della convenzione

La Credit Suisse Fondazione di libero passaggio 2^o pilastro (qui di seguito chiamata *Fondazione*) investe, a nome della Fondazione, il denaro disponibile sul conto di libero passaggio del contraente presso la sua banca depositaria, Credit Suisse (Svizzera) SA o un'altra entità giuridica del Gruppo UBS in Svizzera ("banca depositaria") e lo fa contrassegnare in modo speciale come diritto del contraente. La Fondazione può affidare a Credit Suisse (Svizzera) SA, Credit Suisse AG, un'altra entità giuridica del Gruppo UBS o a terzi ("amministratore") l'amministrazione dei conti e dei depositi di libero passaggio e concedere loro un diritto di sostituzione.

3 Assistenza e consulenza

3.1 Assistenza e consulenza in generale

L'assistenza e la consulenza del contraente vengono fornite da Credit Suisse (Svizzera) SA, Credit Suisse AG o un'altra entità giuridica del Gruppo UBS ("banca").

Se il contraente è titolare di una relazione bancaria presso la banca, riceverà assistenza per la sua relazione di previdenza nell'ambito della relazione bancaria, ove possibile. Qualora intenda rinunciarvi, è tenuto a comunicarlo alla Fondazione. In tal caso, l'assistenza in merito alla relazione di previdenza viene fornita in modo indipendente dalla relazione bancaria. Le istruzioni di spedizione o altre comunicazioni relative al rapporto di previdenza dovranno essere effettuate separatamente per la relazione in questione.

3.2 Assistenza e consulenza sugli investimenti in titoli

La banca si assicura che il contraente sia sempre informato circa i rischi e i costi di un investimento in titoli. Prima di poter investire in titoli proposti dalla Fondazione, il contraente deve aver usufruito dell'informazione sul rischio, rispettivamente della consulenza specifica sul prodotto offerta dalla banca. La banca baserà la propria consulenza esclusivamente sulle informazioni fornite dal contraente alla banca al momento della consulenza e si baserà su tali informazioni per elaborare una raccomandazione d'investimento. Il contraente prende la decisione d'investimento finale in modo indipendente, seguendo la strategia d'investimento da lui scelta, tenendo conto della sua situazione finanziaria, delle sue conoscenze ed esperienze come investitore, del suo obiettivo d'investimento, del suo orizzonte d'investimento e del profilo di rischio determinato in base alle informazioni da lui fornite.

Il contraente prende atto del fatto che l'ordine di titoli non è ammissibile se la sua decisione d'investimento supera la raccomandazione d'investimento proposta dalla banca.

Se la sua decisione d'investimento si colloca al di sotto della raccomandazione d'investimento proposta dalla banca, l'ordine di titoli viene comunque eseguito, ma il contraente accetta il potenziale di rendimento inferiore.

4 Online banking

Se il contraente dispone di online banking (con o senza documenti elettronici) presso la banca ai sensi delle condizioni applicabili, potrà visualizzare la relazione previdenziale nell'online banking. Tale opzione di visualizzazione può essere limitata o sospesa in qualsiasi momento.

5 Dati dei clienti

La fondazione si impegna a trattare con la massima riservatezza i dati personali del contraente resi noti nel quadro della Convenzione di previdenza.

5.1 Scambio e divulgazione di dati

La Fondazione pubblica i propri principi per il trattamento dei dati dei clienti e di tutte le informazioni correlate su Internet (all'indirizzo <https://www.credit-suisse.com/ch/it/legal.html>). Eventuali modifiche vengono pubblicate su Internet. Si prega di controllare regolarmente i contenuti.

5.2 Scambio e divulgazione di dati

Il contraente autorizza la Fondazione a trasmettere a Credit Suisse (Svizzera) SA, a Credit Suisse AG come pure a un'altra entità giuridica del Gruppo UBS in Svizzera tutti i dati relativi alla relazione di previdenza. La trasmissione di dati può servire in particolare anche a scopi commerciali per migliorare i) la comprensione del Gruppo UBS rispetto alla relazione globale del contraente con la Fondazione e altre entità giuridiche del Gruppo UBS, ii) la comprensione delle esigenze e preferenze del contraente e iii) l'offerta globale di prodotti e servizi del Gruppo UBS. Se il contraente è titolare di una relazione bancaria presso la banca, questa è autorizzata a trasmettere alla Fondazione le informazioni e i documenti necessari a garantire l'assistenza e la gestione della relazione di previdenza (p. es. dati del conto, variazioni di indirizzo, specimen della firma o documenti in caso di decesso). Nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alla Fondazione, a Credit Suisse AG, a Credit Suisse (Svizzera) SA come pure a un'altra entità giuridica del Gruppo UBS in Svizzera su richiesta possono essere divulgate a terzi informazioni su eventuali relazioni di previdenza.

Tale autorizzazione rimane in vigore anche dopo il decesso e l'insorgere dell'incapacità civile del contraente.

5.3 Utilizzo dei dati

La Fondazione, Credit Suisse AG, Credit Suisse (Svizzera) SA come pure altre entità giuridiche del Gruppo UBS in Svizzera possono utilizzare i dati ricevuti per l'assistenza e la consulenza al cliente, per attività di marketing e per fini statistici, nonché ai fini specificati al par. 5.2. Un indirizzo e-mail comunicato dal contraente a Credit Suisse (Svizzera) SA o Credit Suisse AG può essere utilizzato anche nell'ambito della relazione previdenziale.

5.4 Procuratori

Se il contraente, per la relazione bancaria nell'ambito della quale viene gestita la sua relazione previdenziale, ha nominato un procuratore nei confronti della banca, tale procuratore potrà visualizzare la relazione previdenziale e ricevere informazioni in merito. Questa disposizione non si applica alle procure sulla relazione bancaria limitate a singoli conti o depositi.

La disposizione di cui al paragrafo precedente si applica anche alle autorizzazioni nell'online banking.

6 Versamenti di capitale

Il precedente istituto di previdenza professionale o di libero passaggio trasferisce la prestazione di libero passaggio alla Fondazione.

Ulteriori versamenti sul conto sono consentiti solo se si tratta di prestazioni di uscita da un istituto di previdenza o di capitali provenienti da un altro istituto di libero passaggio. I capitali

di libero passaggio versati indebitamente vengono restituiti all'istituto di previdenza precedente.

Il contraente può effettuare versamenti a titolo personale unicamente se si tratta di rimborsi in seguito a prelievi anticipati o a realizzazioni del pegno effettuati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa (art. 30d LPP).

7 Forme di previdenza

7.1 Conto di libero passaggio

I bilanci dei conti di libero passaggio vengono chiusi annualmente al 31 dicembre.

7.2 Investimento in titoli

7.2.1 Descrizione

Il contraente può incaricare la Fondazione di investire il capitale versato in uno dei gruppi d'investimento offerti oppure in altri prodotti (p. es. investimenti collettivi, certificati, prodotti strutturati). Tutti i prodotti d'investimento offerti dalla Fondazione sono conformi alle prescrizioni di legge della OPP2. La Fondazione acquista su incarico e a favore del contraente il relativo numero di diritti del prodotto d'investimento prescelto dal contraente.

Gli ordini incompleti, errati o poco chiari non vengono eseguiti.

I diritti del gruppo d'investimento possono essere sottoscritti o rimborsati giornalmente al valore netto d'inventario in vigore, incluso un eventuale premio o sconto.

7.2.2 Rischi e responsabilità

Il Consiglio di Fondazione stabilisce i prodotti d'investimento offerti dalla Fondazione. Per l'aver di libero passaggio investito in prodotti d'investimento non sussiste né la garanzia di eventuali interessi né quella relativa al mantenimento del valore capitalizzato. Il rischio d'investimento è a carico del contraente. Il contraente è consapevole del fatto che l'investimento in titoli può comportare anche perdite di corso che dovrà sostenere egli stesso. La Fondazione non si assume alcuna responsabilità in tal senso.

La responsabilità per la scelta del prodotto d'investimento specifico compete al contraente. Tale scelta dipende, tra l'altro, dal profilo di rischio individuale, dagli obiettivi d'investimento specifici e dal rispettivo orizzonte d'investimento.

Inoltre, è responsabilità del contraente adeguare la scelta della strategia d'investimento se intervengono cambiamenti nella situazione di vita (p. es. divorzio, orizzonte d'investimento ridotto).

7.2.3 Modifiche nell'ambito dei prodotti d'investimento

I prodotti d'investimento possono essere soggetti a modifiche (in particolare adeguamento delle direttive d'investimento, dei costi, della composizione del benchmark). Tali modifiche vengono attuate unilateralmente, senza

l'approvazione del contraente che ha effettuato l'investimento. Informazioni aggiornate sono disponibili nel fact sheet del rispettivo prodotto d'investimento pubblicato mensilmente. Al contraente non viene trasmessa alcuna comunicazione esplicita in merito da parte della Fondazione.

7.2.4 Cambio di prodotto d'investimento

In caso di cambio (switch), la vendita del prodotto d'investimento esistente e l'acquisto del nuovo prodotto d'investimento non possono avvenire nella stessa giornata borsistica. Viene sempre calcolato l'esatto ricavo della vendita prima di conferire il successivo ordine di acquisto. Ne consegue un ritardo tra la vendita del prodotto d'investimento esistente e l'acquisto del nuovo prodotto d'investimento. Per la durata di tale ritardo, il contraente non partecipa a un eventuale incremento di corso né a un'eventuale perdita di corso del nuovo prodotto d'investimento.

7.2.5 Cancellazione di un ordine

Gli ordini di vendita o di acquisto conferiti sono vincolanti. Non sussiste alcun diritto di richiedere la cancellazione di tali ordini alla Fondazione.

7.2.6 Giorni di negoziazione

I diritti dei prodotti d'investimento vengono emessi o riscattati in ogni giorno lavorativo bancario. Nei giorni festivi nazionali ed esteri, inclusi il 24 dicembre e il 31 dicembre, l'emissione o il riscatto dei diritti possono essere temporaneamente sospesi.

7.2.7 Vendita dell'investimento in titoli per motivi di legge

Si verifica una vendita (parziale) dell'investimento in titoli, per effetto di legge e senza ordine espresso del contraente, nei seguenti casi:

- a) in caso di realizzazione del pegno;
- b) se il nuovo istituto di previdenza richiede il capitale per il corrispondente acquisto;
- c) in caso di ordinanza giudiziale in seguito a divorzio o in caso scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata.

Una vendita per legge può comportare la vendita degli investimenti in titoli in un momento sfavorevole e quindi una perdita per il contraente.

7.2.8 Remunerazioni

I prodotti d'investimento vengono contabilizzati in entrata presso la banca depositaria, in un deposito di libero passaggio intestato alla Fondazione. In relazione all'erogazione di prestazioni, la banca può ricevere da terzi (ivi comprese altre banche ed entità giuridiche del Gruppo UBS) retrocessioni, retribuzioni, spese, commissioni, incl. commissioni di portafoglio, rimborsi, acconti, ribassi, indennità di distribuzione, sussidi o altre prestazioni (complessivamente le

«remunerazioni»). Solitamente le remunerazioni si calcolano in punti percentuali rispetto al volume complessivo degli investimenti detenuto dalla banca in un prodotto d'investimento. Per gli investimenti collettivi di capitale, ivi inclusi i prodotti delle fondazioni d'investimento, le remunerazioni incassate dalla banca possono muoversi all'interno della seguente fascia di oscillazione: da 0 a un massimo del 2% p.a. L'entità della remunerazione massima per cliente si ottiene moltiplicando la percentuale massima per il valore del volume d'investimento nella relativa categoria di prodotto. La banca può ricevere la piena remunerazione annua, secondo la suddetta fascia di oscillazione, anche a fronte di annualità incomplete. Nel caso in cui tali remunerazioni, senza alcun accordo al riguardo, siano soggette all'obbligo di consegna nei confronti della Fondazione o del contraente, quest'ultimo rinuncerà al diritto alla consegna di tali remunerazioni, in particolare anche nel caso in cui tali remunerazioni superino le spese delle prestazioni erogate da parte della banca, della banca depositaria e dell'amministratore per la Fondazione. Sono fatte salve le disposizioni normative obbligatorie.

8 Obbligo d'informazione e comunicazione

Dopo l'apertura del conto e l'acquisto dei titoli il contraente riceve una conferma e nel gennaio dell'anno successivo un riepilogo al 31 dicembre sul conto di libero passaggio e/o sul deposito.

Se per colpa del contraente tali documenti e/o i dati ivi contenuti entrano in possesso di terzi non autorizzati e di conseguenza viene effettuato un errato versamento di prestazioni, la Fondazione risponde solo in caso di colpa grave o intenzionale.

Il contraente deve comunicare per iscritto alla Fondazione (tramite la banca o in forma diretta) tutti i cambiamenti della sua situazione, tra cui ad esempio la variazione di indirizzo, nome e stato civile. Se il contraente è sposato, deve comunicare alla Fondazione la data del matrimonio.

La Fondazione declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze dovute a comunicazioni lacunose, tardive o inesatte dell'indirizzo o dei dati personali.

Le modifiche dell'anagrafe o dello stato civile devono essere corredate di un documento ufficiale.

Tutta la corrispondenza del contraente deve essere redatta in una delle lingue nazionali o in inglese.

Le comunicazioni della Fondazione o della banca per conto della Fondazione sono considerate recapitate con validità legale se spedite all'ultimo indirizzo indicato dal contraente.

Gli averi di libero passaggio dimenticati vengono versati al fondo di garanzia 10 anni dopo dall'età di riferimento AVS. In caso di libero passaggio, la Fondazione allestisce un conteggio per il contraente sulla prestazione di uscita, informando al contempo l'istituzione di previdenza o di libero passaggio sui dati rilevanti per il trasferimento.

9 Prestazione di vecchiaia

Il contraente è il beneficiario della prestazione di vecchiaia. Di norma le prestazioni di vecchiaia sono versate al raggiungimento dell'età ordinaria di riferimento AVS.

Esse possono essere erogate al più presto cinque anni prima e divengono esigibili al più tardi cinque anni dopo questa data. Se il contraente dichiara alla Fondazione di svolgere ancora un'attività lucrativa, il prelievo può essere differito fino a un massimo di cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento AVS.¹ Tramite l'apposito modulo il contraente deve richiedere per iscritto alla Fondazione il versamento della prestazione di vecchiaia.

La prestazione di vecchiaia può essere versata anticipatamente al contraente qualora questi percepisca una rendita intera d'invalidità dall'Assicurazione invalidità (AI).

10 Prestazioni di decesso

Se il contraente muore prima che giunga a scadenza la prestazione di vecchiaia, il capitale di libero passaggio è considerato capitale in caso di decesso e viene versato ai beneficiari secondo il seguente ordine di priorità:

- a) al coniuge superstite e, qualora abbiano diritto ai sensi della LPP alla prestazione per superstiti, agli orfani, agli affiliati ed eventualmente al coniuge divorziato; in assenza di tali beneficiari
- b) alle persone fisiche assistite in misura considerevole dal contraente o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in assenza di tali beneficiari
- c) ai figli che ai sensi della LPP non hanno diritto alle prestazioni per superstiti; in assenza di tali beneficiari
- d) ai genitori; in assenza di tali beneficiari
- e) ai fratelli ed alle sorelle; in assenza di tali beneficiari
- f) ai rimanenti eredi legittimi con l'esclusione dell'ente pubblico.

Il contraente ha il diritto di specificare i diritti dei singoli beneficiari e di ampliare la cerchia delle persone menzionate al punto a) con quelle figuranti al punto b). Egli ha inoltre facoltà di modificare l'ordine dei beneficiari di cui ai punti c), d) ed e).

Se i diritti dei beneficiari non vengono meglio precisati, la suddivisione viene fatta in parti uguali tra i diversi beneficiari della stessa categoria.

Il contraente deve informare per iscritto la Fondazione se desidera eseguire delle modifiche all'ordine regolamentare dei beneficiari o se intende favorire persone assistite in misura considerevole dal contraente, che convivono con lui o che provvedono al sostentamento di uno o più figli comuni.

La Fondazione si riserva il diritto di rifiutare il pagamento alle persone indicate nei paragrafi a) – f), qualora venga constatata l'indegnità di succedere ai sensi del Codice civile svizzero.

In caso di controversie in merito alla persona dell'avente diritto, la Fondazione ha la facoltà di depositare la prestazione di decesso ai sensi dell'art. 96 CO.

11 Versamento dell'aveve di libero passaggio

Il versamento dell'aveve di libero passaggio ad un istituto di previdenza o di libero passaggio è consentito in qualsiasi momento. I versamenti parziali sono consentiti solo se sono destinati all'acquisto di prestazioni presso un istituto di previdenza.

L'aveve di libero passaggio può essere trasferito al massimo ad un'altra istituzione di libero passaggio.

12 Versamento anticipato in contanti

Il versamento anticipato in contanti è consentito se

- a) il saldo presente sul conto di libero passaggio è inferiore alla somma di un intero contributo annuo del contraente nel precedente rapporto di previdenza;
- b) il contraente lascia definitivamente l'area economica costituita da Svizzera e Liechtenstein. In caso di partenza definitiva dalla Svizzera il versamento in contanti dell'aveve LPP, vale a dire della parte obbligatoria, non è più possibile se il contraente continua a essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo il diritto di uno Stato membro dell'UE (o dell'AELS);
- c) il contraente comincia un'attività lucrativa indipendente in Svizzera e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. Il versamento è possibile se richiesto entro un anno dopo aver intrapreso l'attività lucrativa indipendente.

13 Versamento della prestazione

La prestazione viene erogata esclusivamente sotto forma di capitale entro 30 giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutti i documenti richiesti. In caso di procedimento pendente di aiuto all'incasso contro il contraente, le

possono differire la riscossione di queste prestazioni fino al 31 dicembre 2029, ma al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

¹ Le persone che dovrebbero percepire le proprie prestazioni di vecchiaia secondo l'articolo 9 nel periodo 2024–2029 in quanto raggiungono o hanno già raggiunto l'età di riferimento e non esercitano più alcuna attività lucrativa,

conseguenze della mora non si applicano fino a che l'ufficio specializzato per l'aiuto all'incasso non ha autorizzato il pagamento dei diritti dovuti. L'importo della prestazione corrisponde al saldo presente sul conto di libero passaggio più gli interessi e/o al ricavato della vendita dei diritti dei prodotti d'investimento. Le prestazioni percepite erroneamente o indebitamente devono essere rimborsate alla Fondazione.

14 Prelievo delle prestazioni

1. Per prelevare l'avere di libero passaggio o la prestazione di vecchiaia il contraente deve inviare alla Fondazione, a seconda delle circostanze, l'apposito modulo contenente precise indicazioni sul motivo e sulle istruzioni di pagamento nonché i documenti occorrenti per ciascun motivo di pagamento. Il contraente deve far firmare il suddetto modulo al coniuge ossia al partner registrato conformemente ai requisiti della richiesta di prelievo e far autenticare la firma sul modulo. Tutti i moduli sono a disposizione presso la Fondazione. Tutti i requisiti formali indicati sui moduli sono parte integrante del presente regolamento.
2. La vendita dei diritti dei prodotti d'investimento viene effettuata di regola entro 5 giorni lavorativi a partire dall'approvazione della domanda per il versamento delle prestazioni di libero passaggio o di vecchiaia. Nel caso di decesso, l'ordine di vendita sarà dato dopo che la Fondazione ne sia stata informata attraverso un documento di stato civile.
3. La Fondazione si riserva il diritto di richiedere altri attestati qualora questi fossero ritenuti necessari per accertare i diritti sull'oggetto in questione.

15 Versamento totale o parziale della prestazione

1. Se il contraente impartisce l'ordine di versamento parziale dell'avere di libero passaggio, ciò che è consentito solo in caso di riscatto presso l'istituto di previdenza, divorzio e prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa, la Fondazione vende solo la quota di prodotti d'investimento che corrisponde all'importo indicato.
2. Se il contraente si affilia ad un nuovo istituto di previdenza (p. es. in caso di nuovo rapporto di lavoro), il capitale di libero passaggio deve essere trasferito. L'affiliazione deve essere comunicata alla Fondazione. Il modulo non è obbligatorio nel caso in cui il versamento sia a favore di un nuovo ente di previdenza. La relativa domanda deve essere però sottoscritta dal contraente, il quale provvederà ad allegare anche una polizza per il versamento al nuovo istituto di previdenza.

3. Il nuovo istituto di previdenza è inoltre autorizzato a chiedere il trasferimento del capitale direttamente alla Fondazione.

16 Costituzione in pegno e cessione dei diritti

Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima della scadenza. Restano riservate le disposizioni dell'art. 17.

17 Promozione della proprietà abitativa

Il contraente può prelevare o costituire in pegno un importo fino a concorrenza del massimo previsto dalla legge della sua prestazione di libero passaggio per l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio. Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno sono disciplinati dalle disposizioni di legge e dal *Regolamento sulla promozione della proprietà di abitazioni con i fondi della previdenza professionale (PPA)*.

18 Divorzio

In caso di divorzio, il tribunale può decidere che una quota della prestazione di libero passaggio acquisita dal contraente durante il periodo del matrimonio sia trasferita all'istituto di previdenza del coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza.

Conformemente alla sentenza del tribunale la Fondazione versa tale prestazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto.

Fino alla prova che siano state soddisfatte le pretese previdenziali del coniuge superstite avente diritto, la Fondazione si riserva di richiedere i documenti complementari per la verifica dei fatti. Fintanto che tale documentazione non sarà disponibile, potrà rifiutare un'eventuale richiesta di erogazione da parte del contraente.

19 Trattamento fiscale

Il capitale di libero passaggio e i relativi ricavi beneficiano dell'esonerazione fiscale fino alla loro esigibilità. La prestazione è soggetta all'imposizione secondo il diritto federale e cantonale.

Nell'ambito del pagamento delle prestazioni, la Fondazione deve ottemperare alle disposizioni della Legge federale sull'imposta preventiva e notificare i prelievi, con indirizzo e numero di assicurazione sociale del destinatario, alle autorità fiscali competenti risp., in caso di pagamenti a destinatari con domicilio all'estero, trattenere gli importi dell'imposta alla fonte dovuti.

In caso di pagamento, per determinare il domicilio la Fondazione può richiedere preventivamente un certificato di domicilio. In assenza di informazioni di domicilio complete, la Fondazione è tenuta in ogni caso a prelevare l'imposta alla fonte.

20 Spese

1. La Fondazione può richiedere al contraente e ai beneficiari dei contributi per la copertura delle spese e addebitarli al conto di libero passaggio oppure detrarli dalla prestazione. Il contraente deve garantire che il suo conto di libero passaggio disponga in qualsiasi momento di un saldo sufficiente a coprire l'addebito delle spese. In caso contrario, la Fondazione è autorizzata a vendere eventuali titoli del contraente per coprire il saldo negativo, come se il contraente avesse conferito un ordine corrispondente alla Fondazione. Le tariffe vengono disciplinate in un apposito regolamento delle spese, disponibile presso la Fondazione.
2. Se il contatto con il contraente viene interrotto a causa di informazioni incomplete o della mancanza delle stesse (cfr. punto 8 cap. 3) e di conseguenza i valori patrimoniali restano senza contatto nella Fondazione, quest'ultima addebita al contraente le spese sostenute per le ricerche così come per il trattamento speciale e la sorveglianza di valori senza contatto.
3. Se il contatto con il contraente viene interrotto, le spese correnti continueranno a essere addebitate al conto di libero passaggio.

21 Responsabilità

La Fondazione non risponde nei confronti del contraente delle conseguenze che possono derivare dall'inosservanza delle disposizioni legali, contrattuali o regolamentari.

22 Foro

In caso di controversie derivanti dal presente regolamento sono esclusivamente competenti i tribunali svizzeri. Il foro competente è la sede o il domicilio svizzero della parte convenuta.

23 Entrata in vigore, modifiche

Questo regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2024 e sostituisce qualsiasi regolamento precedente.

Restano riservate le modifiche dei fondamenti giuridici che concernono e disciplinano il presente regolamento, applicabili anche a quest'ultimo a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in ogni momento. Le modifiche richiedono l'approvazione dell'autorità di sorveglianza. Le modifiche vengono comunicate al contraente nella forma più appropriata.